



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.07/000016-01

OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
Progetto di realizzazione di nuova stalla di suini da ingrasso nel comune di Savigliano.
Proponente: Azienda Agricola Barale Mario, Via Varaitina n. 7, 12030 - LAGNASCO.
Esito. Assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22.07.2020 con prot. n. 41648, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del titolare della ditta individuale BARALE Mario, con sede legale in Lagnasco Via Varaitina n. 7 ed operativa in Via Cavallotta snc Savigliano;
- il progetto ricade nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe"*
- con nota provinciale prot. n. 43419 del 30.07.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 30.07.2020 al 14.09.2020;
- con nota prot. n. 43421 del 30.07.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 1. con nota prot. ric. n. 48290 del 27.08.2020 l'ASLCN1 esprime le seguenti osservazioni:

"Dal punto igienico –sanitario, l'acqua utilizzata nei servizi igienici e per l'abbigliamento degli animali erogata dal pozzo aziendale per il progetto dovrà possedere requisiti di potabilità, determinati mediante analisi dei parametri chimici, microbiologici e degli antiparassitari.

Il calcolo della capienza dei capannoni, in base alla superficie disponibile nei box, al netto della presenza delle mangiatoie e senza conteggiare gli spazi destinati ad area infermeria, risulta essere stata stimata in eccesso.

E' preferibile che ogni capannone sia dotato di un box infermeria, per motivi di igiene, sanità e di facilità d'uso. In questa modalità si otterrebbe il risultato di fornire un rapporto del 2% di spazi destinati ad infermeria rispetto al totale, con il vantaggio di recuperare un box per allevamento. Si suggerisce di valutare l'opportunità di ulteriormente suddividere i singoli box infermeria, al fine di permettere un uso di massima efficacia e di utilità, con punti distribuzione acqua correlati a pavimentazione che fornisca le migliori condizioni di confort, pur in relazione al sistema di gestione dei liquami.

La fornitura di materiale manipolabile deve rispondere ai criteri minimi definiti dalle recenti circolari relative al sistema definito "Classyfarm" che dispongono quale livello minimo la presenza di catena e pezzo di legno, forniti però da punti diversi e non unitariamente."

- Dal punto di vista amministrativo, dalla verifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza si evince che per l'intervento in oggetto il Comune di Savigliano aveva già rilasciato il permesso a costruire n. 53/Pc19 del 21/10/2019 in capo alla Ditta ROASIO Piermario. Con la documentazione fatta pervenire ed in particolare con lo "Studio preliminare ambientale" viene dichiarata la volturazione del progetto a favore dell'azienda agricola BARALE Mario e per i terreni oggetto d'intervento risulta un contratto di affitto ventennale a favore della nuova ditta.
- risulta in corso presso gli uffici provinciali idonea pratica per la richiesta di realizzazione di nuovo pozzo (manca l'acqua potabile).

a) Dal punto di vista tecnico, il presente progetto prevede la costruzione di una nuova porcilaia da erigersi in Comune di Savigliano su una superficie individuata catastalmente sui mappali n. 17 e 95 del Fg. 80, a cavallo fra le frazioni Maresco e Cavallotta e per quanto dichiarato nella lettera di accompagnamento all'istanza l'azienda ricade in area Vulnerabile da Nitrati ai sensi del DPGR 12/R del 2007.

Il progetto consta essenzialmente di due porcilaie, ognuna suddivisa in box da adibire all'allevamento di suini da ingrasso, strutture di stoccaggio e relativi locali accessori ritenuti utili per l'attività di allevamento (spogliatoio, wc ecc.).

La stabulazione risulta essere a pavimento fessurato e l'allontanamento delle deiezioni mediante Vacuum System. Gli effluenti zootecnici prodotti verranno stoccati all'interno delle vasche rettangolari esterne.

Nella porcilaia denominata A sono previsti 56 box e nella B sono presenti 48 box. Per quanto riguarda i locali infermeria vengono riservati, per ciascuna porcilaia, alcuni box posti ad una estremità (verso la vasca liquami). Il ricovero A risulta in grado di ospitare 1.064 animali (al lordo dei locali infermeria) e in quello B i capi sono pari a 912 capi (al lordo dei locali infermeria).

Gli animali potenzialmente allevabili produrranno annualmente 3.420 m³ di liquami (1.976 capi x 0,09= 177,84 t x 39) con un contenuto azotato pari a 19.562,4 unità.

Per quanto riguarda lo stoccaggio delle deiezioni viene prevista una vasca rettangolare dotata di intermezzo e dichiarata con copertura totale con materiale plastico sostenuto da appositi tiranti in ferro fissati al muro perimetrale.

Lo spandimento dei liquami, per quanto dichiarato, viene previsto mediante contoterzista che dispone di carrobotte trainate dotate di interratori. Tuttavia si segnala che diversamente rispetto a quanto dichiarato non sono presenti documenti che forniscono evidenza del mezzo utilizzato.

Per quanto riguarda la superficie di terreno dichiarata come a disposizione per l'utilizzazione agronomica la Ditta proponente dichiara una dotazione pari a 58,0796 Ha ubicati in Comune di Savigliano, Lagnasco e Revello.

Nello specifico per quanto riguarda la superficie a disposizione individuata per l'utilizzazione agronomica si segnala quanto segue:

- una parte considerevole (più della metà della superficie dichiarata per l'utilizzazione agronomica) risulta ancora in capo alla Ditta ROASIO Piermario (primo intestatario del PaC comunale) e non risultano al momento agli atti elementi precisi per considerare il titolo d'uso da parte della Ditta proponente attuale;
- nella superficie considerata vengono contemplati altresì i mappali oggetto dell'intervento in progetto. Tale area dovrà essere scorporata;
- altri mappali sono in carico alla Ditta SOC. AGR. CAROLA.B s.s. con rappresentante legale il Sig. BARALE Mario;
- la superficie dichiarata, al netto dei mappali su cui sorgerà l'opera in progetto, risulta ubicata in area ZVN per 25,5632 Ha e in quelle classificate al di fuori in misura pari a 29,6243 Ha. Ne consegue che il quantitativo di N apportabili su tali terreni, tenendo conto dei limiti imposti dal Regolamento regionale 10/R, risulta pari a complessivi 14.417 kg e, pertanto non sufficienti a garantire il corretto utilizzo della totalità degli effluenti prodotti dal costruendo allevamento;
- buona parte dei mappali individuati per l'utilizzazione agronomica in carico al soggetto proponente sono interessate da coltivazioni frutticole e, da quanto si evince dalla consultazione dei rispettivi fascicoli aziendali validati sul programma regionale dell'Anagrafe unica, sono in corso programmi di agricoltura biologica e/o integrata. Sulla base di specifici

disciplinari, l'utilizzo degli effluenti suinicoli tal quali non sono ammessi ovvero possibili con limitazioni in termini di quantità apportabili. Al momento non risulta altresì comprensibile come si possa garantire l'interramento rapido degli effluenti.

b) Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

1. Effluenti zootecnici

La stabulazione è prevista in box separati, con pavimento totalmente fessurato e vacuum system. Manca un prospetto che in riferimento al peso vivo allevato stimi, oltre che la produzione annuale di effluente non palabile (3420 mc), la produzione di azoto da destinare all'utilizzo agronomico.

2. Terreni e spandimento

Complessivamente sono dichiarati 58.07.06 ha di terreni disponibili in comuni di Savigliano, Revello e Lagnasco tuttavia non è specificato il titolo d'uso (proprietà, affitto, asservimento) e se siano in zona vulnerabile, o vicino a corsi d'acqua. Inoltre non è stata verificata la sufficienza dei terreni a smaltire l'azoto prodotto.

La ditta si riserva di valutare la possibilità di utilizzo di terreni in zona Campigliole Fenile (TO).

Per quanto dichiarato, lo spandimento della frazione liquida del liquame avverrebbe per mezzo di carro botte di contoterzista.

3. Emissioni in atmosfera

Non valutate dalla ditta.

4. Emissioni sonore

E' stata analizzata la documentazione inerente l'impatto acustico per l'intervento in progetto, redatta dal Tecnico competente in acustica in data 3/03/2020.

Dall'analisi dell'elaborato si osserva quanto segue:

- 1) il rumore residuo presente è stato misurato presso i recettori presenti, individuati correttamente e riportati in pianta;
- 2) le sorgenti sonore che si andranno ad installare sono state descritte sotto il profilo acustico, tuttavia permangono dubbi sull'effettiva plausibilità del rumore stimato per i mezzi agricoli, il cui valore di pressione di 70 dBA a 1 m (pag.20) pare invero sottostimato, dal momento che i manuali Inail e linee guida di settore riportano per essi valori ben maggiori -talvolta superiori a 100 dBA in termini di *potenza* sonora;
- 3) tenendo presente posizione e distanza dei recettori dal perimetro dello stabilimento e dall'aree di manovra all'interno dello stabilimento, è possibile tuttavia ipotizzare livelli in immissione inferiori a 50 dB presso i recettori anche assumendo livelli di pressione sonora pari a c.ca 90/95 dB a 1 m dai mezzi agricoli. Ciò porterebbe ad escludere l'applicazione del criterio differenziale diurno a finestre aperte all'interno delle abitazioni;
- 4) quanto al punto precedente vale in caso di attività presente solamente in orario diurno (tra le ore 6 e le 22).

In conclusione, per quanto emerso sulla base delle valutazioni effettuate dal tecnico competente, e vista l'ubicazione dello stabilimento produttivo, si ritiene che l'intervento in progetto non possa portare criticità nel rispetto dei vigenti limiti acustici, a condizione che:

- le movimentazioni con i mezzi agricoli all'interno dell'area dello stabilimento siano svolte sempre in orario diurno (tra le ore 6 e le ore 22).

5. Consumo idrico

Mancando l'acqua potabile si rende necessaria la realizzazione di un nuovo pozzo. Si afferma che risulta in corso presso gli uffici provinciali idonea pratica per la richiesta della nuova realizzazione e per quanto riguarda il consumo idrico la ditta rimanda all'allegata relazione geotecnica e alla richiesta di attingimento acqua dal sottosuolo. Tuttavia non si è trovato riscontro del fabbisogno idrico necessario all'esercizio dell'allevamento.

6. Vegetazione e paesaggio

La ditta prevede la messa a dimora di un congruo numero di essenze vegetali, sia arbustive, che arboree sui lati scoperti da frutteti (nord e sud)

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 48290 del 27.08.2020 dell’ASLCN1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) non sono state fornite garanzie di una sicura collocazione degli effluenti zootecnici prodotti dall’allevamento, nel rispetto delle norme, in quanto la superficie di terreno individuata per l’utilizzazione agronomica non risulta in grado di ricevere la totalità degli effluenti zootecnici prodotti dall’allevamento in progetto; (in particolare non è stato tenuto conto che una parte considerevole dei mappali ricade in area classificata come ZVN, e le colture praticate in via principale sono fruttifere, nelle quali viene dichiarata l’applicazione dei disciplinari di lotta integrata e/o con certificazione biologica, che non consentono l’utilizzazione degli effluenti zootecnici tal quali oppure limitano la quantità di nutrienti apportabili);
- b) il mezzo proposto per la distribuzione dei liquami non è utilizzabile su di una parte importante della superficie individuata per lo spandimento, a causa delle colture ivi presenti (frutteti).

In data 30 settembre 2020, l’**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 56499 dell’08.10.2020, e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 54353 del 30.09.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate ai precedenti punti a) e b).

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.07.2020 con prot. n. 41648 da parte del titolare della ditta individuale BARALE Mario, con sede legale in Lagnasco Via Varaitina n. 7 ed operativa in Via Cavallotta snc Savigliano, per le motivazioni esplicitate in premessa ai punti a) e b).

2. DI STABILIRE che, il progetto definitivo da presentare in allegato all’istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i., dovrà contenere, oltre alla documentazione e

gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento, come di seguito esplicitate, nonché quelle evidenziate dall'ASLCN1 al punto 1) delle premesse:

- precisazioni sulla tipologia di copertura realizzabile sulla prevasca in quanto destinata allo stoccaggio del liquame;
- maggiori dettagli tecnici (tipologia, caratteristiche tecniche, modalità di ancoraggio, ecc.) in merito alla copertura (telo) prevista per la vasca di stoccaggio rettangolare;
- una scheda tecnica del telo di copertura individuato; indicare in planimetria lo sviluppo della tubazione di alimentazione delle vasche quadrangolari; descrivere le modalità di trasferimento dei liquami tra le due vasche quadrangolari;
- una planimetria raffigurante le reti di raccolta dei liquami e la prevasca da 100 m³;
- stima delle emissioni di ammoniaca e metano derivanti dall'allevamento nel suo complesso (fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento);
- calcolo dell'azoto da destinare all'utilizzo agronomico sulla base del peso vivo allevato e dimostrare la sostenibilità ambientale connessa alla fase di spandimento agronomico delle deiezioni a fronte del carrobotte in disponibilità, tenendo conto dei limitati periodi in cui è possibile spandere, delle esigenze colturali sottese, delle distanze da percorrersi per raggiungere i terreni. Sarebbe pertanto necessario fornire un prospetto dei viaggi/giorno, consumo carburante, quantità di effluenti trasportata per viaggio garantendo al contempo il rispetto dei tempi di interrimento non superiore alle 4 ore dalla distribuzione in campo;
- definire in modo univoco i terreni che il gestore intende destinare all'utilizzo agronomico, anche con un inquadramento cartografico di scala adeguata;
- predisporre un protocollo di interventi da attivare in caso di esposti per odori molesti conforme ai principi della DGR 2017, n. 13-4554;
- fornire una stima del consumo idrico previsto.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale